



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CAMPUS DI CESENA

# **Informatica e diritto A.A. 2023/2024**

## **La protezione dei «beni informatici»: diritto d'autore e brevetti**

**Prof. Andrea Amidei**

Dipartimento di Informatica – Scienza e  
Ingegneria

# La tutela delle banche dati

«Banca dati»: raccolta di dati:

- sistematicamente e metodicamente disposti ed ordinati
- individualmente accessibili ed estraibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Su qualsiasi supporto, elettronico o cartaceo.

Due possibili forme di tutela per le banche dati, che sono **alternative e non cumulabili**:

- diritto d'autore, oppure
- diritto sui generis.



# La tutela delle banche dati

→ **Diritto d'autore** quando la raccolta di dati è caratterizzata da **originalità** e **creatività** nella selezione e disposizione dei dati (quindi non nel contenuto informativo della banca dati, non nei dati in essa contenuti)

Focus su:

- ❖ scelta dei dati inseriti (tipologia, accostamento, selezione)
- ❖ originale disposizione del materiale (l'ordine dei dati, i collegamenti tra i dati, il coordinamento fra gli stessi)

Titolare ha diritto esclusivo di utilizzo del database



# La tutela delle banche dati

- Se non originali e creative, **diritto sui generis**, per le banche dati per la cui realizzazione sono stati realizzati **significativi investimenti** in termini di tempo, energie, risorse e denaro da parte del loro **costitutore** (ossia il soggetto, persona fisica o giuridica, che sostiene gli investimenti per la realizzazione della banca dati)
- Diritto di vietare estrazione o reimpiego di tutta o di parte sostanziale dei dati contenuti nel database
  - Dura 15 anni e può rinnovarsi
- In entrambi i casi non è mai il singolo dato ad essere protetto



# La tutela delle opere multimediali

«Opera **multimediale**»: opera nella quale coesistono e si combinano opere di generi diversi (audio, video, testi, ecc.) e che viene tradotta in un formato digitale omogeneo mediante un software di gestione che ne consente anche la interattività

- Videogiochi
- Siti web

→ No norme specifiche su tutela delle opere multimediali → regime delle **opere collettive** (e non in comunione)



# Siti web e diritto d'autore

«Le pagine web ed i siti internet devono potersi configurare come opere dell'ingegno non potendosene disconoscere in via di principio il carattere creativo e pertanto va riconosciuta la loro tutelabilità, anche se aventi natura multimediale, trattandosi di creazioni che combinano in un unico prodotto singole opere di genere diverso attraverso parole, immagini e suoni, tutti coesistenti, in formato omogeneo di natura digitale, funzionante a mezzo di un apposito programma di software gestionale» (Tribunale di Bologna, 08.03.04)

«Un sito web che presenti elementi di carattere creativo copiati da un altro sito integra i presupposti di una violazione della privativa autoriale» (Tribunale di Milano, 12.12.06)



# Siti web e diritto d'autore

Ma cosa è tutelabile in un sito web?

→ **Opera collettiva** (o banca dati?)

- il programma che lo genera e lo fa funzionare
- le sue singole parti, i suoi specifici contenuti, che restano di titolarità dei rispettivi autori (testi letterari, articoli, video, ecc. pubblicati su un sito)
- aspetto visivo e grafico del sito, effetti grafici e sonori, loro organizzazione

«Le grafiche generate da un software sono protette dal diritto d'autore anche alla luce della disposizione o della configurazione specifica di tutti gli elementi che la compongono», mentre «non sono proteggibili le grafiche caratterizzate solo dalla loro funzione tecnica» (Corte di Giustizia UE, 22.12.10)

- E il nome a dominio?



# Siti web e diritto d'autore

Se il sito web può essere tutelato mediante diritto d'autore, che utilizzo posso fare dei **link** a siti di soggetti terzi?

Il tema è aperto

- Implicit license to link?
- Surface linking/Deep linking/Framing

Attenzione a:

- Contenuti protetti da diritto d'autore
- Non danneggiare il titolare del sito al quale si rinvia
- Non creare confusione tra il titolare del sito al quale si rinvia e quello del sito richiamante





# E se l'autore/inventore è l'A.I.?

Problema: per il diritto, «autore» ed «inventore» - titolari dei diritti morali sull'opera dell'ingegno o sull'invenzione devono essere **persone fisiche**

→ Ma cosa succede se la creazione o invenzione è realizzata dall'Intelligenza Artificiale?

1. È tutelabile? Altrimenti detto, «merita» tutela? È «creativo»?

2. Chi è l'«autore»/«inventore»? Chi ha i diritti morali e chi ha quelli di sfruttamento economico?

Distinzione:

- A.I. come supporto, strumento dell'attività umana (A.I.-aided)
- A.I. come «autonomo» creatore (A.I.-generated)



# E se l'autore/inventore è l'A.I.?

Non si tratta più di mere ipotesi «di scuola»...

- «*La giornata in cui un computer scrive un romanzo*» (Giappone, 2016)
- *Edmond de Belamy* (2018), battuto all'asta per 432.500 dollari - Generative Adversarial Network (reti neurali) → è «originale»?
- Caso «Dabus»: diverse risposte a livello internazionale alle domande di brevetto che indicavano il sistema di A.I. come «inventore» (vd. dopo)



# E se l'autore/inventore è l'A.I.?

Non esistono (ancora) risposte dal mondo del diritto, e possiamo quindi solo ipotizzare quale potrà essere l'evoluzione del tema

Possibile interpretazione:

- **Distinzione tra diritto morale e diritti patrimoniali**, tra paternità dell'opera dell'ingegno/invenzione e sua titolarità
- Inventore-macchina/Creatore dell'A.I./Suo titolare
- E la durata?
  - Per i brevetti, poco cambia
  - Per il diritto d'autore, autore «nasce morto»



# E se l'autore/inventore è l'A.I.? Il caso «DABUS»

Progetto «pilota», con 17 domande di brevetto depositate nel mondo, aventi ad oggetto due trovati (contenitore per alimenti e sistema di segnalazione luminosa) «inventati» dall'A.I. → Risposte diverse

- Unione Europea, Stati Uniti e Regno Unito: no
- Sudafrica: sì, ma ordinamento molto diverso dal nostro
- Australia: sì, ma poi decisione ribaltata in appello
- Germania: sì, dando atto nella domanda di brevetto del fatto che si tratta di invenzione A.I.-generated e del nome del creatore dell'A.I.



# E se l'autore/inventore è l'A.I.?

Cassazione, ordinanza n. 1107/2023

- Opera «creata» da un *software* (ma era A.I.): tutelabile? È tutelabile come «opera dell'ingegno»? È frutto del lavoro umano o dell'utilizzo e dell'apporto esclusivo di un *software*? «Creatività»?
- Impostazione eccessivamente «antropocentrica» del diritto d'autore?
- Cassazione: la «creatività» dell'opera non è esclusa dal fatto che si usi un *software* per realizzarla, rielaborando elementi preesistenti
- Cassazione: verificare quale sia l'apporto umano alla creazione, con esame da condurre con maggior rigore rispetto a opere interamente «umane»





ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CAMPUS DI CESENA

## **Prof. Andrea Amidei**

### **Informatica e Diritto**

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria

[andrea.amidei3@unibo.it](mailto:andrea.amidei3@unibo.it)

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)